



D.R. n. 10 del 15.1.2021

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-*bis*, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 recante "Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

Visto il decreto rettorale n. 368 del 4 dicembre 2020 che, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, ha adottato una serie di misure finalizzate al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali la sospensione delle sedute di laurea e delle attività didattiche e curriculari in presenza;

Visto la nota del Direttore Generale del 22 dicembre 2020, prot. 13790, avente ad oggetto "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, in attuazione del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 [...]. Disposizioni transitorie dal 24.12.2020 al 05.01.2021";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Calabria che, con efficacia dal 20 gennaio al 15 gennaio, dispone all'art. 1 che, fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, "alla Regione Calabria sono applicate le misure di cui all'art. 2" dello stesso decreto;



D.R. n. 10 del 15.1.2021

Il Rettore

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" e, in particolare, *i*) l'art. 1, comma 1, che consente fino al 30 aprile 2021 l'adozione delle misure previste dal comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, tra le quali la sospensione delle attività didattiche nelle università (lett. *f*), la sospensione dei congressi e delle attività convegnistica in generale, fatta salva la possibilità di svolgerli in modalità a distanza (lett. *l*), la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle pubbliche amministrazioni, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (lett. *s*), la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza e fatti salvi l'adozione degli atti di avvio di dette procedure nei termini fissati dalla legge, la conclusione delle stesse procedure quando sia stata già ultimata la valutazione dei candidati e lo svolgimento di procedimenti per il conferimento di incarichi specifici (lett. *t*); *ii*) che all'art. 2, comma 2, consente alle regioni fino al 30 aprile 2021 l'adozione di provvedimenti ulteriormente restrittivi nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 10, lett. *u*) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, dispone che "le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22"; l'art., 1, comma 10, lett. *v*), che dispone che "a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università [...], tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università [...], avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università [...] assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente



D.R. n. 10 del 15.1.2021

Il Rettore

lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”; l’art. 1, comma 10, lett. z), che dispone che “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche [...], ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica [...]; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”; l’art. 1, comma 10, lett. o), che dispone che “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; [...] nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”; gli artt. 1, comma 11, 2, comma 1, 3, comma 1, secondo cui il Ministero della salute con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 1, comma 16-bis, del decreto legge n. 33 del 2020, individua rispettivamente le regioni che si collocano nello scenario di tipo 1 con livello di rischio basso, le regioni che si collocano nello scenario di tipo 2 con livello di rischio almeno moderato ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 2 con livello di rischio alto, le regioni che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 con un livello di rischio almeno moderato, modulando le misure a seconda degli scenari e del livello di rischio, in ossequio a quanto stabilito dal documento dell’8 ottobre 2020 di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; l’art. 5, comma 1, lett. d), che dispone che “[...] nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19”; l’art. 5, comma 1, lett. f), che dispone che “nelle pubbliche amministrazioni [...] nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”; l’art. 5, comma 3, che dispone che “Le pubbliche amministrazioni [...] assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”; l’art. 5, comma 4, che dispone che “Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica,



D.R. n. 10 del 15.1.2021

Il Rettore

ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato; b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale", l'art. 5, comma 5, che dispone che "Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale [...]"; l'art. 6, comma 1, che contiene divieti e limitazioni agli spostamenti da e per l'estero; l'art. 14, comma 1, che dispone che "le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021";

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2020 stabilisce all'art. 14, comma 3, che le disposizioni previste dalla citata ordinanza del Ministro della salute dell'8 gennaio 2021 "continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione";

Considerato che, come stabilisce la citata ordinanza del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021, la Calabria presenta un'incidenza di contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca in uno "scenario di tipo 2" con un livello di rischio "moderato", come previsto dal richiamato documento di "Prevenzione e risposta a Covid-19" e che, pertanto, "alla Regione Calabria devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020";

Considerato che, dal monitoraggio sulla situazione Covid-19 di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo al periodo 4-10 gennaio 2021, si rileva che in Italia si mantiene un livello generale di rischio alto dovuto ad un continuo aumento diffuso della probabilità di trasmissione di Sars-CoV-2 sul territorio nazionale in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali è ancora alto nella maggior parte delle Regioni, compresa la Calabria;

Ritenuto, pertanto, che permangano immutati i rischi connessi all'emergenza epidemiologica che hanno motivato le misure restrittive adottate con il precedente decreto rettorale n. 368 del 4 dicembre 2020;

Ritenuto, altresì, che, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività dei servizi erogati, sia necessario, nei limiti previsti dal citato art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mantenere quanto più possibile elevata la percentuale del lavoro in presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;



D.R. n. 10 del 15.1.2021

Il Rettore

Sentito il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, sono adottate, con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, le seguenti misure finalizzate al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. Sono sospese le sedute di laurea in presenza. Tali sedute si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

2. Sono sospese le attività didattiche e curriculari in presenza relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività proseguono esclusivamente a distanza, con modalità organizzate a livello dipartimentale, avuto anche riguardo agli studenti con disabilità, nei modi previsti dal Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020. È assicurato, laddove necessario e secondo le modalità da individuarsi, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti per tali ragioni non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni. Gli studenti che, al fine di acquisire i CFU necessari per il conseguimento della laurea, devono svolgere attività indifferibili di tirocinio-stage in presenza possono essere a ciò autorizzati, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di afferenza del corso di studio frequentato, purché la struttura ospitante adotti i protocolli di sicurezza conformemente alla normativa generale e di settore in materia di contenimento e di contrasto dell'epidemia da Covid-19;

3. È fatto divieto di rientrare nelle residenze universitarie a quanti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non risultino già stabilmente presenti.

4. Con provvedimento del Direttore Generale sono assicurate le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività dei servizi erogati e secondo le modalità stabilite con decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, avendo cura di garantire almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché il ricorso al lavoro agile ai c.d. lavoratori fragili.

5. Sono sospese le attività dei posti ristoro, in considerazione della prevista minimizzazione delle presenze.



D.R. n. 10 del 15.1.2021

Il Rettore

6. Sono sospesi le missioni, i viaggi e le trasferte fuori sede, di medio e lungo raggio, fatti salvi i casi giustificati da ragioni rilevanti e inderogabili, comunque da autorizzarsi in conformità agli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.

7. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza.

8. Sono sospese le procedure concorsuali, con esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati debba effettuarsi esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza. In questi casi, le procedure concorsuali si svolgono nel rispetto delle modalità disciplinate con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

9. Restano, altresì, ferme le misure adottate con i decreti rettorali n. 267 del 14 settembre 2020 e n. 307 del 27 ottobre 2020 relative alle "Linee guida e protocolli di sicurezza per il contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19".

10. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni.

11. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 15 gennaio 2021

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro